



COMUNE DI CAVAION VERONESE

Provincia di Verona

**SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE GARA PER LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO
PRESCELTA E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI**

(ART. 14, COMMA 3, DEL D. LGS. DEL 23/12/2022, N. 201)

INDICE:

- 1. PREMESSA - RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE GARA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
- 2. OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE E RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO**
- 3. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE**
- 4. GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DEL COMUNE DI CAVAION VERONESE**
- 5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “IN HOUSE PROVIDING” A AGS S.P.A.: VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA**
- 6. MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE**
- 7. CONCLUSIONI**

PREMESSA - RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE GARA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022)

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201 del 23/12/2022, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, che, in sostituzione dell’abrogato art. 34, comma 20, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede un’apposita relazione nella quale sono evidenziate, tra l’altro, le ragioni e la sussistenza dei requisiti comunitari per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, con la presente relazione si illustra quanto segue:

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell’affidamento: Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica nonché la gestione della procedura di gara a evidenza pubblica per l’efficientamento del servizio di illuminazione pubblica.

Ente affidante: Comune di Cavaion Veronese

Tipo di affidamento: Diretto *“in house Providing”*

Durata del contratto: 5 anni

Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare: Intero territorio / comune

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo: geom. Marcello Pachera

Ente di riferimento: Comune di Cavaion Veronese

Area/servizio: Responsabile Area Edilizia Pubblica, Patrimonio e Ecologia

Telefono: 045.6265721

Email: llpp@comunecavaion.it

Data di redazione: febbraio 2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Secondo l’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi” come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che “il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche “servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale” (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l’applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali. Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al “mercato”, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per

azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a. l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b. l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c. l'affidamento diretto, ossia *in house providing*, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario). Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Nondimeno tale ultima sussultoria disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Dunque, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

In particolare si richiamano i seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957):

"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b) limitare o controllare le produzioni, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".

- Art. 102 (ex art. 86).

“è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) *nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) *nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) *nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- d) *nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”.*

Da ultimo, è recentemente entrato in vigore nel gennaio 2023 il D. Lgs. N. 201 del 23 dicembre 2022 di riordino della disciplina dei servizi Pubblici locali di rilevanza economica il quale, all’art. 14, conferma le tre modalità di gestione del servizio pubblico locale, cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

1. tramite affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’art. 15 del medesimo decreto;
2. tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuate a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto, secondo le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto;;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. *In house providing*, secondo le modalità previste dall’art. 17 del medesimo decreto.

Recenti arresti giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 13/11/2013, n. 951; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n. 558) hanno precisato che: “L’ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l’in house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere (...) La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)”

L’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n.221/2012) al comma 20 – ora abrogato dal D. Lgs. N. 201 del 23 dicembre 2022 - disponeva che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.*

Analoga relazione è prevista dall’art. 14, comma 3, del D. Lgs. N. 201 del 23 dicembre 2022.

Ai fini dell'affidamento è quindi prevista la presente relazione la quale deve indicare in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In conclusione, gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell'obbligo di motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse"*.

In merito alla proprietà degli impianti va richiamato l'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) ove viene stabilito che: *"Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13"*. Il citato comma 13 stabilisce che: *"Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile"*.

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE E RAGIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Cavaion Veronese si propone di affidare il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica nonché la gestione della procedura di gara a evidenza pubblica per l'efficientamento del servizio di illuminazione pubblica ad un unico soggetto. In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a. ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b. razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- c. ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di flusso luminoso, se e dove possibile, che possano generare un risparmio energetico;
- d. migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- e. aumentare la qualità della illuminazione di aree pedonali e stradali anche al fine di ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cavaion Veronese è costituita da n. 1074 punti luce di proprietà Comunale.

Il servizio pubblica illuminazione nel territorio del Comune è attualmente gestito dal Comune di Cavaion Veronese, sia per i costi di manutenzione che per i costi di gestione.

Il Comune intende affidare la gestione degli impianti, nell'ambito della quale non sono ricompresi specifici investimenti in quanto i lavori di efficientamento energetico saranno affidati a soggetti terzi secondo procedure a evidenza pubblica.

Inoltre il Comune, intende affidare la sola procedura di gara a evidenza pubblica, con il conseguente permanere in capo a questo ente dalla fase di stipula del relativo contratto e delle successive fasi di esecuzione del contratto medesimo per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cavaion v.se. Progetto esecutivo 1° stralcio."

Il Comune di Cavaion Veronese, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica nonché la gestione della procedura di gara a evidenza pubblica per l'efficientamento del servizio di illuminazione pubblica ad un unico soggetto, mediante affidamento in house, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di gestire in via ordinaria il servizio e, al tempo stesso, garantire disponibilità, competenza professionale e coordinamento con il soggetto terzo affidatario, individuato a seguito a procedura a evidenza pubblica, incaricato di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

L'obsolescenza degli impianti, lo scarso rendimento, gli elevati costi di manutenzione e il conseguente inquinamento luminoso hanno indotto il Comune di Cavaion Veronese a valutare la necessità di promuovere un intervento di ammodernamento e di ristrutturazione infrastrutturale dell'intero impianto per favorire maggior fruibilità del tessuto urbano, elevare il livello di sicurezza della circolazione stradale, prevenire situazioni di pericolo alla pubblica incolumità causati dagli stessi impianti e raggiungere un livello di efficienza energetica più performanti dal punto di vista della gestione e del consumo energetico; la rete di illuminazione pubblica può anche costituire asset portante di innovazione intelligente ("smart lightning") nell'ottica del potenziamento di altri servizi (videosorveglianza, infrastruttura per reti wireless, trasmissione di dati, ecc.).

Per un effettivo processo di efficientamento del servizio in parola, l'Ente necessita di una gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica da parte di un soggetto professionalmente preparato ma, anche, di "*prossimità*" ovvero soggetto a controllo (analogo) che favorisca la creazione delle condizioni ideali per un più celere e organico ammodernamento degli impianti illuminanti.

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art. 14, comma 3 del D. Lgs. N. 201/2022, agli *"obblighi di servizio pubblico e universale"*, si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di *"servizio pubblico"* tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di *"servizio universale"* l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo accessibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

La *ratio* degli obblighi di servizio pubblico è da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'ente locale deve pertanto intervenire laddove – per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile – si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

E', quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEL COMUNE DI CAVAION VERONESE

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è quindi necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Nel caso specifico del Comune di Cavaion Veronese gli obblighi in esame, posti in capo al gestore, possono così essere riassunti:

- minimizzare l'incidenza economica ed energetica del servizio di illuminazione pubblica;
- favorire il miglioramento dell'illuminazione del tracciato viario e la sicurezza stradale;
- favorire l'azzeramento dell'inquinamento luminoso diretto;
- favorire la riduzione dell'inquinamento luminoso indiretto;
- rinnovare e favorire l'efficientamento degli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti;
- favorire il rinnovamento da parte del soggetto affidatario degli apparecchi illuminanti secondo quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 27/09/2017 ai sensi delle previsioni del Piano d'Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (PAN GPP ex D.Lgs. 135/08 come modificato dal D.M. 10 aprile 2013)
- gestire gli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata prevista;
- assicurare che il servizio di fornitura ed erogazione di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione pubblica sia sempre garantito.

Per tali obblighi di servizio pubblico, come declinati in concreto nel servizio oggetto di affidamento, non risultano sussistenti compensazioni economiche.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un canone annuo comprensivo della gestione e manutenzione degli impianti (manutenzione ordinaria) e la corresponsione in unica soluzione di un importo fisso per la gestione della procedura di gara a evidenza pubblica per i lavori di efficientamento dell'illuminazione pubblica.

I punti luce del Comune di Cavaion Veronese sono interamente di proprietà pubblica.

Il Contratto di fornitura elettrica è attualmente in CONSIP con "Enel Energia" con termine a maggio 2023, successivamente verrà rinnovato sempre in CONSIP con apposita adesione alla Convenzione.

Le ragioni di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione derivano dalla estensione della rete e dalla data di realizzazione di alcuni impianti esistenti o da realizzarsi.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "IN HOUSE PROVIDING" A AGS S.P.A.: VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA

Per una verifica puntuale circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'affidamento del servizio in house providing ad AGS SPA, si evidenzia quanto segue:

- Il Comune partecipa in qualità di socio nell'Azienda Gardesana Servizi Spa (AGS SPA) con sede a Peschiera del Garda (VR);
- AGS SPA è azienda costituita sotto forma di SPA a totale capitale pubblico locale, i cui Soci sono i Comuni dell'Area Gardesana Veronese nata come Consorzio fra Enti Locali allo scopo di provvedere alla tutela ecologica del lago di Garda;
- AGS SPA è oggi, dopo la recente modifica dello statuto voluta dai Soci, un'azienda pluriservizi che si è posta l'obiettivo di crescere nella capacità di condurre nuovi servizi pubblici oltre a quello storico del Ciclo Idrico Integrato della quale è gestore designato dall'ATO VR sino al 2037;
- AGS SPA, tra gli obiettivi di crescita, ha dato priorità alla futura possibilità di divenire azienda in grado di offrire, ai propri Enti Soci: progettazione, realizzazione e gestione di sistemi integrati energetici ambientali indirizzati alle comunità locali ed alla tutela del territorio;
- AGS SPA ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda Baldo, così come individuata dall'Assemblea dell'A.A.T.O. Veronese (Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale) con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004 a norma della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle sotto elencate attività comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:
 - A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;
 - B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che i Comuni, Provincia, Regione e A.A.T.O. intendano affidare alla Società purché, tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato;
 - C) autoproduzioni di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ivi inclusi i servizi di committenza, le attività di centralizzazione delle committenze e le attività di committenza ausiliarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
- Il Comune, socio di AGS SPA, ha già espresso ampio apprezzamento nella volontà di trasformazione della propria azienda partecipata in una efficiente, economica ed efficace Multiutility a servizio dell'ambito territoriale Gardesano Veronese;
- Il Comune, tra i servizi pubblici locali potenzialmente affidabili alla propria azienda partecipata, è nella necessità di una più razionale gestione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nonché di efficientare il proprio servizio di Pubblica Illuminazione per la vetustà degli apparati ed impianti esistenti;
- Il Comune possiede la titolarità e piena disponibilità degli impianti di Pubblica Illuminazione;
- Il Comune intende affidare ad AGS SPA per un periodo determinato, la conduzione ordinaria e straordinaria, degli impianti ed apparati di pubblica illuminazione, che permetta una

- attenta valutazione delle necessità di ammodernamento ed efficientamento energetico;
- Il Comune prevede di affidare in forma diretta il Servizio di gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione alla propria azienda partecipata, prevedendo di analizzare, durante il periodo di conduzione ordinaria: l'efficienza, efficacia ed economicità degli interventi in modo da predisporre una conclusiva attenta analisi da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione comunale;
 - lo Statuto di AGS SPA prevede espressamente che la Società abbia per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto di terzi varie attività, fra le quali: "...conduzione di impianti di Pubblica Illuminazione..";
 - l'assemblea Soci della società AGS SPA, di cui il Comune fa parte, ha deliberato l'approvazione della trasformazione dell'Azienda dalla tradizionale conduzione di un unico servizio pubblico, Ciclo idrico integrato, a Multiutility fornendo al Consiglio di Amministrazione un atto di indirizzo specifico e definendo, nel nuovo statuto adottato, i settori ritenuti strategici per lo sviluppo futuro degli ambiti operativi aziendali;
 - AGS SPA ha proposto formalmente al Comune la possibilità di condurre ordinariamente e direttamente gli impianti del servizio di Illuminazione Pubblica, avvalendosi, ove necessario, della professionalità della sua società partecipata Garda Uno SpA, (almeno nelle fasi di avviamento del servizio);
 - il Comune si propone, con il presente affidamento, di acquisire un modello di gestione, un servizio di tipo unitario e condiviso con gli altri Enti soci ove siano poste a fattor comune varie attività professionali di tipo: tecnico, amministrativo ed operativo;
 - il Comune determina che tale processo globale, condiviso e unitario di un'area vasta, nei suoi diversi aspetti di carattere organizzativo, logistico, operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, sia la caratteristica principale che genera la necessaria: economicità, efficacia ed efficienza;
 - il Comune eserciterà, sulla propria azienda partecipata, un "controllo analogo" al proprio improntato sulla periodica verifica dei risultati che garantiscano la qualità e la funzionalità attesa.

Il Comune di Cavaion v.se, nell'ambito dei propri Servizi Pubblici, ha tra l'altro già in essere e confermato «la prosecuzione dell'affidamento in house, per il tramite dell'ufficio d'Ambito, della gestione del Ciclo Idrico Integrato». Per il quale, nell'arco del periodo di gestione già esercitato, non ha riscontrato significative lamentele o reclami nonché durante i controlli e confronti contabili non ha constatato incongruenze e difformità rispetto ai capitoli e regolamenti condivisi e deliberati. Alla luce di quanto sopra illustrato, allo scopo di garantire la continuità del servizio ed al contempo valutare con attenzione le migliorie, gli ampliamenti, le riqualificazioni o ristrutturazioni del servizio, il Comune è intenzionato a procedere nell'affidamento ad A.G.S. spa del servizio di gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica.

Orbene, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

- 1) che in AGS non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- 2) che oltre l'80% dell'attività di AGS è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati "in house" dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (Comuni soci);
- 3) che il Comune affidante eserciti sulla società un *CONTROLLO ANALOGO* a quello esercitato sui propri uffici.

Verificato che AGS S.P.A.:

- opera in regime di in house providing, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, sussistendo tutti i requisiti

delineati dalla normativa e dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, di riferimento che permettono affidamenti diretti secondo il suddetto modulo operativo;

- è iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori, tra i quali figura il Comune di Cavaion Veronese, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dall'art. 192 del citato D.Lgs. n. 50/2016, come da determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 ottobre 2021;
- ha caratteristiche tali per cui il Comune socio può esercitare un "controllo analogo" al proprio adottato e improntato sulla periodica verifica dei risultati economici e tecnici che garantiscano le qualità e le funzionalità attese.

Si può affermare che:

- riguardo al predetto requisito sub 1), i capitali di AGS SPA sono al 100% di proprietà dei seguenti Comuni:

Ente socio	Azioni	Quota %
Azienda gardesana servizi	1008	3,07
Affi	1638	5,00
Bardolino	1638	5,00
Brentino Belluno	1470	4,49
Brenzzone	1638	5,00
Caprino Veronese	1638	5,00
Costermano sul Garda	1638	5,00
Castelnuovo del Garda	1638	5,00
Cavaion Veronese	1638	5,00
Dolcè	1638	5,00
Ferrara di Montebaldo	1470	4,49
Garda	1470	4,48
Lazise	1638	5,00
Malcesine	1638	5,00
Pastrengo	1638	5,00
Peschiera del Garda	1470	4,49
Rivoli Veronese	1638	5,00
Sant Ambrogio della Valpolicella	1638	5,00
San Zeno di Montagna	1470	4,49
Torri del Benaco	1470	4,49
Valeggio sul Mincio	1638	5,00

TOTALE AZIONI 32760

- riguardo al sopra indicato requisito sub 2), AGS SPA svolge la quasi totalità delle proprie attività in favore dei Comuni soci. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio con i diversi Comuni;
tale requisito per cui oltre l'80% dell'attività di AGS SPA è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (Comuni soci) è stata recentemente e ulteriormente confermata da AGS SPA con specifica nota prot. n. 1377 del 08/02/2023 (acquisita al prot. n. 1343 del 09/02/2023);
- riguardo al sopra riportato requisito sub 3), AGS SPA è società operante in regime di "in house providing" dei Comuni soci, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto

della normativa vigente, in quanto le Amministrazioni esercitano sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative); e, quindi, l'affidamento "in house" a AGS SPA è assolutamente compatibile con la normativa vigente. Il tutto anche alla luce e nel rispetto dell'art. 12 bis dello Statuto della società partecipata.

In relazione, altresì, all'assenza di vocazione commerciale si specifica che l'oggetto sociale di AGS SPA evidenzia, come si è detto, che tra i servizi fondamentali rientrano quelli di cui al contratto in argomento.

Si deduce che AGS SPA nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100%), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di "governance" che presenta e per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto sociale.

MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE

Alla luce di quanto sinora illustrato e considerato, si ritiene opportuno e conveniente procedere all'affidamento in house del predetto servizio di gestione degli impianti, unitamente alla gestione della citata procedura di gara a evidenza pubblica per l'efficientamento energetico ad AGS Spa, società partecipata dell'ente, in quanto soluzione economicamente e tecnicamente più favorevole per le ragioni che qui di seguito si espongono in dettaglio.

Innanzitutto, si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello "*in house providing*".

Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento "in house";
- il modello "in house" consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante rispetto all'appaltatore privato.

In secondo luogo, sul piano tecnico e professionale della gestione, la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio essendo in possesso, altresì, di certificazioni ed abilitazioni professionali specifiche;
- il rapporto di partecipazione con Garda Uno SPA le permette di avviare immediatamente i nuovi servizi che riceverà in affidamento grazie alla cooperazione tra le due società in essere.

A livello economico, in merito al mancato ricorso al mercato ed alla scelta dell'affidamento diretto "*in house providing*" si specifica che, anche alla luce del Piano Economico Finanziario prodotto da

AGS, la modalità di affidamento ed i costi in essa previsti presentano numerosi aspetti positivi che produrranno un reale risparmio:

- il costo forfettario ordinario a punto luce, omnicomprendivo di oneri d'intervento e materiale di riparazione, pari a € 15,00 annui. Diverse valutazioni di mercato condotte dai Comuni e dalle aziende AGS SPA e Garda Uno posizionano tale importo al di sotto del 15% circa dei costi normalmente effettuati da fornitori di settore per tali prestazioni su base annua, inoltre, viene garantito uno sconto del 10% sui prezzi unitari riportati nel prezzario regionale in vigore per gli interventi;
- a titolo informativo si fa presente che il costo forfettario ordinario a punto luce, è omnicomprendivo di oneri d'intervento e materiale di riparazione,
- la convenzione CONSIP, in vigore, lotto n.17 – Veneto 2 - province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo è pari a € 27,00 annui;
- il costo fisso permette al Comune delle valutazioni, in sede di budget previsionali, puntuali che riducono il rischio a carico del Comune;
- nel corrispettivo proposto sono comprese le attività tecniche ed amministrative di supporto al servizio ma anche quelle eventualmente necessarie alla valutazione di estensioni e potenziamenti;
- le eventuali marginalità derivanti dal servizio condotto ed i risparmi conseguenti ai Lavori di efficientamento energetico, per i patti ed accordi concordati, rimangono comunque nella disponibilità del Comune stesso da reinvestire nello specifico servizio;
- la partecipazione diretta del Comune nella stesura delle linee strategiche di AGS SPA e, quindi, nella revisione di possibili costi gestionali;
- la partecipazione, condivisa in AGS SPA con altri Comuni, a Bandi Provinciali, Regionali, Nazionali o Europei di area vasta che prevedano il sostegno alla realizzazione e diffusione di reti tecnologiche quali la fibra che potenzialmente utilizzerebbero gli impianti della pubblica illuminazione;
- la possibilità di incrementare i servizi potenzialmente diffondibili attraverso le infrastrutture e gli impianti della Illuminazione Pubblica quali:
 - o i servizi smart;
 - o gli impianti di videosorveglianza;
 - o reti WiFi;
 - o i sistemi integrati di telecontrollo e rilevazione consumi;
 - o il controllo degli accessi;
 - o la sicurezza nei quartieri;
 - o la segnalazione diffusa di eventi e azioni coordinate di protezione civile.

Per quanto riguarda l'affidamento in house providing ad AGS SPA del servizio di gestione della procedura di gara a evidenza pubblica, per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cavaion v.se. Progetto esecutivo 1° stralcio", la scelta dell'affidamento in house risulta conveniente anche sotto l'aspetto economico laddove i costi di gestione tramite Centrale Unica di Committenza dell'Ente (presso l'Unione Garda-Baldo) comporterebbe un costo maggiore (€ 4.678,73) rispetto a quello previsto in house da AGS SPA (€ 4.500,00).

Le precisazioni esposte comportano una convenienza economica effettiva, misurabile e in grado, altresì, di creare efficienza gestionale.

Importante segnalare che la proprietà degli impianti rimarrà in capo al Comune e che il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica non prevede specifici investimenti in quanto i Lavori di efficientamento energetico saranno affidati a soggetti terzi secondo procedure a evidenza pubblica, per cui non è richiesto né allegato al contratto di

servizio un programma degli investimenti.

Altro aspetto motivazionale importante è rappresentato dal fatto che il ricorso al mercato comporterebbe prevedibili mancanze in ordine agli “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimali impiego delle risorse pubbliche” laddove l’affidamento a società in house supplirebbe con maggiori garanzie di assolvimento.

La convenienza del presente affidamento non si misura unicamente in termini puramente economici, come sopra già indicato, ma in termini generali di efficienza ed efficacia della gestione. Si ravvisa, infatti, una forte economia nella gestione del servizio in quanto la partecipazione in AGS e il rapporto in essere con Garda Uno sono un importante confronto “permanente” di tipo tecnico ed operativo su una piattaforma di area vasta rappresentata da 55 Comuni Gardesani.

L’esperienza maturata tra AGS e Garda Uno sin dal 1974 nella conduzione di diversi servizi pubblici, tra i quali lo storico Ciclo Idrico Integrato, hanno rafforzato un ambito naturalmente “Unico ed unito” che accoglie circa 230.000 abitanti residenti.

La struttura tecnica ed operativa in organico permanente alle aziende permette al Comune flessibilità e un accesso immediato a consulenze e progettualità sempre innovative ed efficienti in supporto ad interventi di conduzione, riqualificazione ed efficientamento.

Per la collettività la presenza territoriale di varie sedi operative con annessi depositi di mezzi, attrezzature, materiali e minuterie per gli interventi vari di manutenzione, garantiranno la risoluzione delle problematiche urgenti anche in fasce orarie notturne o di reperibilità.

La disponibilità di numero verde per la segnalazione dei guasti da parte dei cittadini e l’apertura di ticket d’intervento direttamente dagli uffici comunali permetteranno la riduzione dei fermi impianto aumentando il livello di sicurezza.

Tutto quanto sopra comporta dei sicuri benefici per la collettività, in particolar modo a livello di sicurezza e pronto intervento.

Inoltre, con il miglioramento e l’incremento dei servizi svolti, si renderà più efficiente ed efficace (in quanto coordinata da un unico centro) la struttura dei servizi offerti a giovamento di tutta la collettività con la possibilità, concreta, di mantenimento dei supporti locali (sportello utenza unico per più servizi).

La forma gestionale ordinaria proposta sposa perfettamente la modalità della: “gestione per conto del Comune” ove l’azienda è sostanzialmente il braccio operativo del Comune nelle forme più vantaggiose possibili della condivisione delle risorse tecniche ed operative, come questo Comune ha già potuto verificare da quando nel 2007 è stato ceduto ad A.G.S. SPA, il servizio idrico integrato e la gestione del Depuratore di Ponton (S. Ambrogio di Valpolicella). L’A.G.S. SPA, quindi, come per il servizio idrico integrato garantirà al Comune gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La gestione del servizio ordinario di illuminazione pubblica attraverso il modello della società in house consente agli Enti locali di svolgere sia le funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo del servizio e di partecipare concretamente alla “gestione” dello stesso, secondo le effettive esigenze manifestate dalle comunità locali di riferimento.

In pratica, il modello in house rappresenta la soluzione maggiormente in grado di coniugare insieme:

- il perseguimento degli interessi delle comunità locali senza che questo venga anteposto alla logica del profitto;
- un approccio professionale e specialistico necessario per garantire un livello qualitativo

elevato e dal perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa.

Per quanto attiene alla efficienza della gestione del servizio ed alla convenienza economica dell'affidamento diretto della gestione dello stesso servizio di illuminazione pubblica a AGS S.p.A., è necessario ricordare che la forma dell'affidamento in house, consente di ottenere un servizio "su misura" con:

- economie di scala correlate alla diminuzione dei costi medi di produzione rapportati alla dimensione degli impianti ed alla possibilità di utilizzare servizi su scala maggiore rispetto all'ambito comunale;
- economie di rete relative ad un servizio per il quale l'utilità derivante dalla sua fruizione si accresce all'aumentare del numero dei soggetti che lo utilizzano.

In definitiva, l'affidamento a AGS S.p.A. del servizio ordinario di illuminazione pubblica da parte del Comune è motivato dalla sussistenza delle seguenti ragioni:

- convenienza economica;
- convenienza in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio;
- compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento interno.

Lo Statuto di AGS S.p.A. prevede inoltre che: "la società" ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli Enti locali soci."

L'attività sarà svolta nell'interesse degli enti locali soci, secondo principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale evitando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione degli stessi Enti.

Il fine di AGS S.p.A. è quello di gestire il Servizio con standard qualitativi elevati nell'interesse delle comunità locali di riferimento.

AGS S.p.A., pur garantendo i requisiti di imprenditorialità, persegue principalmente l'obiettivo del raggiungimento e del mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione ed è una *longa manus* del Comune.

Infine, la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da AGS S.p.A., direttamente od in cooperazione con Garda Uno S.p.A. sono attestati, anche a livello provinciale, da numerosi riconoscimenti ricevuti anche con riguardo al livello raggiunto nel campo del settore energetico e della mobilità sostenibile.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Considerato che la proposta di gestione di AGS S.p.A. e il Piano Economico Finanziario ad essa collegato rappresenta appieno gli obiettivi dell'Amministrazione e che una corretta gestione degli impianti e delle procedure di gara a evidenza pubblica per la realizzazione di Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica rappresenta un'importante opportunità per l'Ente locale di ridurre i costi del servizio, di migliorare le prestazioni illuminotecniche, migliorare la sicurezza di quartieri e la sicurezza stradale, si condivide di determinare la durata del Contratto di servizio in anni 5 (cinque) onde consentire un periodo apprezzabile di tempo per l'ente affidatario di mettere a punto e consolidare meccanismi gestionali votati all'efficacia e all'efficienza, anche alla luce dei lavori di efficientamento energetico che inevitabilmente ricadranno per intero nel periodo di gestione in parola.

Alla naturale scadenza del Contratto, AGS SPA non potrà pretendere ulteriori rimborsi o indennizzi di sorta, essendo pagato di ogni suo avere e diritto, con quanto il Comune corrisponderà sulla base

del Contratto di servizio, così come presentata ed accettata, fatto salvo per quanto ancora dovuto e non corrisposto alla data di scadenza dello stesso Contratto.

CONCLUSIONI

In relazione a quanto sopra illustrato, si esprime una valutazione complessivamente positiva e di maggior convenienza tecnica ed economica in ordine all'affidamento in house providing, rispetto alle altre possibili soluzioni normativamente previste, del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica nonché la gestione della procedura di gara a evidenza pubblica per l'efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto "*in house providing*" a AGS S.p.A. dei servizi descritti nell'ambito della proposta e nello schema di contratto di servizio allegato.

Inoltre, in linea generale, l'affidamento "in house" ad AGS S.p.A., del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del solo contratto;
- i costi sono contenuti e maggiormente convenienti se confrontati con il mercato attualmente esistente, realizzando AGS S.p.A. una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna e, con l'introduzione di alcune migliorie sulla gestione del servizio.

In conclusione e per tutto quanto analizzato, motivato e descritto nei precedenti articoli, si ritiene che l'affidamento in house ad AGS S.p.A. in relazione ai servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica nonché alla gestione della procedura di gara a evidenza pubblica per l'efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, risulta per il Comune di Cavaion Veronese (VR) effettivamente vantaggiosa e maggiormente conveniente rispetto alle altre possibili opzioni normativamente previste.

Cavaion Veronese lì 09/02/2023

Il valutatore
Responsabile Area Edilizia Pubblica,
Patrimonio e Ecologia
geom. Marcello Pachera